



COMUNE DI ARAGONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.11.2018 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20 DEL 17.12.2019

OGGETTO: Diniego ammissione alla massa passiva dell'istanza prot. 237 del 07/01/2019 presentata dal ~~_____~~ Fascicolo n. 13.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 13:45, nella sede del Comune di Aragona, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Aragona, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Giuseppe IMBRO'	Presidente	X	
Dott.ssa Carmela Antonia CASTELLANA	Componente	X	
Dott. Francesco Saverio LIUNI	Componente	X	

Partecipa alla riunione il Dott. Giuseppe Vinciguerra, Segretario generale del Comune di Aragona, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

PREMESSO :

- che il Comune di Aragona, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 16/11/2018, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Aragona, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data 7 dicembre 2018 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione ;

- che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 07 dicembre 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Aragona eleggendo quale presidente il Dott. Giuseppe Imbrò, così come da delibera n. 1 del 07 dicembre 2018;

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 07 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva;

- che in data 07/12/2018 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha diffuso l'avviso pubblico per la procedura di rilevazione della massa passiva dell'ente invitando chiunque ritenesse di averne diritto a presentare apposita istanza e, con ulteriore avviso pubblico, datato 01/02/2019 si è proceduto a prorogare di ulteriori trenta giorni la data di scadenza fissandola definitivamente al 06/03/2019;



- che la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2016;

- che con delibera n. 6 del 06.05.2019 questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha proposto all'Amministrazione comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'art. 258 del TUEL;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 02/07/2019 sostituita e modificata con delibera di G.C. n. 79 del 07/08/2019 ha aderito alla proposta di procedura di liquidazione semplificata della massa passiva;

- con propria delibera n. 15 del 05/11/2019 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e disciplinato le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

VISTA

- l'istanza presentata dal  , acquisita al prot. gen.

n. 237 del 07/01/2019, per il presunto credito vantato, con la quale ha chiesto alla CSL l'ammissione alla massa passiva per complessivi Euro 7.058,28 per servizio manutenzione impianto di pubblica illuminazione;

- la propria nota prot. n. 2865 del 20/02/2019 con il quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

DATO ATTO

- che in data 25/07/2019 il Responsabile del Servizio interessato ha prodotto l'attestazione (art. 254 c.4 del TUEL) sul superiore debito riportando la seguente motivazione: *"Con sentenza n. 1421/2018 emessa dalla Corte di Appello di Palermo si dà conferma della sentenza del tribunale di Agrigento del 24/02/2010 con la quale il giudice rigettava la domanda di riconoscimento della somma di € 7.058,28 per i lavori di manutenzione di che trattasi"*;

- che a seguito di istruttoria si è pervenuti alla seguente determinazione di non ammissibilità alla massa passiva del presunto credito vantato;

CONSIDERATO:

- che la CSL, in data 12/11/2019 (prot. n. 20895), ha dato comunicazione, con pec., al [REDACTED] manutenzione e riparazioni elettriche e meccaniche di preavviso di diniego (art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241) sull'istanza sopra citata, in quanto:

- con Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1421/2018 è stata confermata la sentenza del Tribunale di Agrigento del 24.02.2010, appellata dalla S.V. nella qualità di titolare dell'omonima ditta "Elettromeccanica Impianti, manutenzione e riparazioni elettriche e meccaniche di [REDACTED]" con la quale si rigettava la domanda di riconoscimento della somma di € 7.058,28 per i lavori di manutenzione sulla pubblica illuminazione con le seguenti osservazioni:

"...per principio generale, qualsiasi spesa dell'ente territoriale doveva essere preceduta da delibera che autorizzava e che prevedesse pure l'impegno contabile (sussistendo, in difetto di tale presupposti, la responsabilità diretta dell'amministrazione o del funzionario che avesse consentito la fornitura). Era noto poi, che il contratto ad opera professionale conclusa con la P.A. doveva avere forma scritta ad substantiam. Neppure era fondata l'azione di indebito arricchimento, proposta in sub ordine dal [REDACTED] richiedendo questa il riconoscimento da parte della P.A. dell'utilità della prestazione...";

- che il creditore istante non ha presentato, nei termini previsti alcuna osservazione;

RILEVATO:

- che al fine di redigere il piano di estinzione della massa passiva, questa CSL deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili;
- altresì, che nel precipuo caso di specie è stato dato mandato al responsabile di P.O. n. 6 di volere procedere al recupero delle spese processuali del grado derivanti dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo, 1^a Sezione Civile n. 1421/2018 nei confronti del [REDACTED] le cui entrate rientrano nella competenza dell'Ente;

RITENUTO:

- pertanto, che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra indicate;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

1-Di non ammettere nella massa passiva l'istanza identificata nel seguente prospetto per le motivazioni sopra esposte:

N° Fasc.	RICHIEDENTE	ESTREMI PROT. ISTANZA	MOTIVAZIONE DEL DINIEGO	IMPORTO LORDO RICHIESTO	IMPORTO NON AMMESSO
13	Sig. [REDACTED] titolare della ditta Elettromeccanica Impianti, manutenzione e riparazioni elettriche e meccaniche	273 del 07/01/2019	con Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1421/2018 è stata confermata la sentenza del Tribunale di Agrigento del 24.02.2010, appellata dalla S.V. nella qualità di titolare dell'omonima ditta " Elettromeccanica Impianti, manutenzione e riparazioni elettriche e meccaniche di [REDACTED] con la quale si rigettava la domanda di riconoscimento della somma di € 7.058,28 per i lavori di manutenzione sulla pubblica illuminazione";	7.058,28	7.058,28

2-Di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256 co. 7 del vigente TUEL;

3- Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

4- Di disporre la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, previo oscuramento dei dati personali, e la trasmissione:

Al Sindaco del Comune di Aragona;

Al Responsabile di P.O.n. 6 ;

Al Responsabile del Settore Economico – Finanziario;

Al Collegio dei revisori dei conti.

5- Di disporre la notifica all'interessato tramite pec a cura dell'Ufficio di supporto di questa Commissione;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della deliberazione.

Alle ore 13:55 il Presidente dichiara sciolta la seduta

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione


Il Presidente Dott. Giuseppe Imbrò



Il Componente Dott.ssa Carmela Antonia Castellana



Il Componente Dott. Francesco Saverio Liuni



Il Segretario Generale verbalizzante

Dott. Giuseppe Vinciguerra



PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Aragona: www.comune.aragona.ag.it- Sezione Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 11 L.R. n. 447/1991 e s.m.i. e dal D.Lgs. 267/2000.

Aragona, li _____

Il Segretario Generale
(Dott. Giuseppe Vinciguerra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Aragona: www.comune.aragona.ag.it albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Aragona, li _____

Il Segretario Generale
(Dott. Giuseppe Vinciguerra)

Il Responsabile della Pubblicazione
(Sig. Giuseppe Lattuca)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i..

Aragona, li _____

Il Segretario Generale
(Dott. Giuseppe Vinciguerra)